Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 93

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 10 aprile 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1956

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 10 APRILE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % 5 % 6 %, effettuata il 1° aprile 1957.

(2234)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », effettuata il 1° aprile 1957.

(2232)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione), e « Città di Roma » (1ª emissione), effettuata il 1° aprile 1957.

(2233)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Comune di Savona:** Obbligazioni estratte il 21 marzo 1957. — **Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1957. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite:** Obbligazioni estratte il 1° aprile 1957. — **Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1957. — **Soc. p. Az. Apparecchi fototecnici DURST, in Bolzano:** Estrazione obbligazioni.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 1683.

**Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Immacolata Concezione, con sede in Maniago (Udine).**

N. 1683. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile Immacolata Concezione, con sede in Maniago (Udine), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *aprile* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 105, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. 1684.

**Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova.**

N. 1684. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i trasporti, la Cassa speciale di previdenza per il personale della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *aprile* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 105, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1685.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lerici (La Spezia).**

N. 1685. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lerici (La Spezia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *aprile* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 105, *foglio n.* 9. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1957.

**Contingente di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio nell'anno 1957.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali di importazione, è fissato, per l'anno 1957, in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1957

*Il Ministro per le finanze:*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste:*
COLOMBO

*Il Ministro per il commercio con l'estero:*
MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio* 1957
*Registro n.* 7 *Finanze, foglio n.* 88. — BENNATI

(2353)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1957.

**Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1957.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 7 giugno 1956, relativa alla determinazione della tassa d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1957 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F,* allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1957

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1957

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo* 1957
*Registro n.* 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 305. — GALEANI

---

TABELLA *A*.

**Tassa di iscrizione - Tassa di voltura**

(Art. 4, lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

*Tassa di iscrizione*

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa:

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

| | |
|---|---|
| *a*) Generatori (fissi, semifissi, locomobili): | |
| fino a 5 m² | L. 1.500 |
| da 5 a 25 m² . . | » 2.500 |
| da 25 a 100 m² . . . | » 4.000 |
| da 100 a 500 m² | » 5.000 |
| da 500 a 1000 m² | » 10.000 |
| per ogni 500 m² in più o frazione | » 5.000 |
| con produzione di vapore superiore a 100 t/h, installati in grandi centrali termoelettriche | » 50.000 |
| *b*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² | » 1.000 |
| *c*) Recipienti a pressione (escluse bombole e bidoni) generatori di acetilene . | » 800 |
| *d*) Forni e gassogeni . . | » 5.000 |
| *e*) Motrici: | |
| fino a 1000 kW . . . . . . . | » 1.500 |
| oltre 1000 kW . . | » 5.000 |
| *f*) Termosifoni . | » 1.500 |

Paragr. *B*) Quota variabile:

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

| | |
|---|---|
| *a*) Generatori (fissi, semifissi e locomobili): | |
| fino a 5 m² | L. 500 |
| da 5 a 25 m² . . | » 800 |
| da 25 a 100 m² . . . . | » 1.000 |
| da 100 a 500 m² . . | » 1.500 |
| da 500 a 1000 m² . | » 3.000 |
| per ogni 500 m² in più o frazione | » 1.500 |
| con produzione di vapore da 100 t/h a 150 t/h installati in grandi centrali termoelettriche | » 30.000 |
| per ogni 50 t/h o frazione in più per generatori come sopra | » 15.000 |
| *b*) Macchine da caffè e generatori fissi fino a 1 m² . . . . . . . . . | » 600 |

c) Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . L. 500
d) Forni e gassogeni . . . » 1.000
e) Motrici:
fino a 1000 kW . . . » 500
oltre 1000 kW . . . » 2.000
f) Termosifoni . . . . . . . . . » 500

TARIFFA II

*Tassa di voltura*

E' dovuta dal concessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

---

TABELLA *B*.

**Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni**

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

*Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari*

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° Generatori.

*a*) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (1):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 5 m² | L. | 4.000 |
| oltre 5 fino a 25 m² | » | 5.000 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » | 8.000 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » | 10.000 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » | 12.000 |

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (2):

| | | |
|---|---|---|
| oltre 300 fino a 400 m² | L. | 15.000 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » | 18.000 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » | 20.000 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » | 24.000 |
| oltre 700 fino a 800 m² | » | 27.000 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » | 30.000 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » | 35.000 |
| oltre 1000 fino a 1200 m² | » | 40.000 |
| oltre 1200 fino a 1500 m² | » | 45.000 |
| oltre 1500 m² | » | 50.000 |

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

| | | |
|---|---|---|
| con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h | L. | 18.000 |
| con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h | » | 20.000 |
| con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h | » | 24.000 |
| con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h | » | 27.000 |
| con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h | » | 30.000 |
| con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h | » | 35.000 |
| con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h | » | 40.000 |
| con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h | » | 45.000 |
| con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h | » | 50.000 |
| con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h | » | 55.000 |
| con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h | » | 60.000 |
| con potenzialità oltre 150 t/h | » | 70.000 |

*b*) Locomobili agricole (3):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 25 m² | » | 3.000 |
| oltre 25 m² | » | 7.000 |

*c*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . » 2.000

*d*) Generatori a riscaldamento elettrico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 200 litri | » | 2.000 |
| oltre 200 fino a 1000 litri | » | 3.000 |
| oltre 1000 fino a 3000 litri | » | 4.000 |
| oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più | » | 1.000 |

Paragr. 2) Recipienti:

*a*) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4)

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità (5) | L. | 1.500 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 2.500 |
| oltre 1000 fino a 2000 litri | » | 4.000 |
| oltre 2000 fino a 5000 litri | » | 5.000 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 6.000 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 8.500 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 12.000 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più | » | 2.000 |

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 corpi | L. | 3.000 |
| per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione | » | 450 |
| per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di | » | 250 |
| per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50 | » | 3.500 |

*b*) per i gas in accumulo e stoccaggio (6), (7), (8)

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità totale | » | 950 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 1.700 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 2.800 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 4.100 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 6.200 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 8.600 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più | » | 1.200 |

*c*) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico (9):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità | » | 1.000 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 1.900 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 3.000 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 4.500 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 6.800 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 9.300 |
| oltre 50000 per ogni 1000 litri in più | » | 1.500 |

NOTE:

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(4) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(7) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg./cm² le quote sono ridotte del 30 %.

(8) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre

10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola, riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola, riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

(9) Per i recipienti facenti parte di singoli impianti frigoriferi si applicherà a partire dal 2° recipiente, una riduzione del 50 % sulla quota base. La riduzione sarà applicata classificando i recipienti di ciascun gruppo in ordine decrescente di capacità.

TARIFFA II

*Quote annue per apparecchi inattivi*

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

| | |
|---|---|
| per ogni apparecchio | L. 300 |
| per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati nello stesso stabilimento | » 150 |

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

---

TABELLA *C*.

**Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni**

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*), ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2329).

TARIFFA I

*Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori*

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica) (1).

Paragr. 1° Generatori:

*a*) Generatori (fissi, semifissi e locomobili) (2):

| | |
|---|---|
| fino a 5 m² di superficie riscaldata | L. 6.000 |
| oltre 5 fino a 25 m² | » 9.000 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » 13.000 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » 16.000 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » 20.000 |
| oltre 300 fino a 400 m² | » 24.000 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » 28.000 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » 33.000 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » 38.000 |
| oltre 700 fino a 800 m² | » 44.500 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » 50.000 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » 60.000 |
| oltre 1000 fino a 1200 m² | » 70.000 |
| oltre 1200 fino a 1500 m² | » 100.000 |
| oltre 1500 m² | » 150.000 |
| con produzione di vapore a carico normale da 100 a 150 t/h da installarsi in grandi centrali termoelettriche | » 150.000 |
| come sopra con produzione di vapore oltre le 150 t/h | » 200.000 |

*b*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . » 2900

*c*) Generatori a riscaldamento elettrico:

| | |
|---|---|
| fino a 200 litri | » 3.000 |
| fino a 1000 litri | » 4.000 |
| oltre 1000 fino a 3000 litri | » 6.000 |
| oltre 3000 litri per ogni 1000 litri o frazione in più | » 2.000 |

Paragr. 2° Recipienti:

*a*) a vapore (3):

| | |
|---|---|
| fino a 300 litri di capacità (4) | L. 2.500 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » 4.000 |
| oltre 1000 fino a 2000 litri | » 5.000 |
| oltre 2000 fino a 5000 litri | » 6.500 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » 10.000 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » 15.000 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » 20.000 |
| oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione | » 5.000 |

*b*) per gas in accumulo e stoccaggio (5):

| | |
|---|---|
| fino a 300 litri di capacità totale | » 1.400 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » 2.800 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » 4.400 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » 6.500 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » 9.900 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » 13.800 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » 2.000 |

*c*) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

| | |
|---|---|
| fino a 300 litri di capacità | » 1.900 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » 3.600 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » 5.800 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » 8.500 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » 12.900 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » 18.000 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » 4.000 |

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è ridotta del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e 4° apparecchio di superficie non superiore a 1 m² o di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

NOTE:

(1) Le contribuzioni sono dovute anche per apparecchi che, dovendosi montare sul luogo di impianto, non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipo Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

Sono inoltre assimilati a recipienti di vapore le parti staccate di caldaie verificate presso costruttori diversi da quello del complesso.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(5) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

*Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari* (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori:

*a*) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 5 m² | L. | 5.000 |
| oltre 5 fino a 25 m² | » | 7.000 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » | 10.000 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » | 13.000 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » | 16.000 |

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):

| | | |
|---|---|---|
| oltre 300 fino a 400 m² | L. | 19.000 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » | 23.000 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » | 27.000 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » | 32.000 |
| oltre 700 fino a 800 m² | » | 37.000 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » | 42.000 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » | 50.000 |
| oltre 1000 fino a 1200 m² | » | 60.000 |
| oltre 1200 fino a 1500 m² | » | 70.000 |
| oltre 1500 m² | » | 80.000 |

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

| | | |
|---|---|---|
| con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h | L. | 23.000 |
| con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h | » | 27.000 |
| con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h | » | 32.000 |
| con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h | » | 37.000 |
| con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h | » | 42.000 |
| con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h | » | 50.000 |
| con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h | » | 60.000 |
| con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h | » | 70.000 |
| con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h | » | 80.000 |
| con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h | » | 90.000 |
| con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h | » | 100.000 |
| con potenzialità oltre 150 t/h | » | 200.000 |

*b*) Locomobili agricole (4):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 25 m² | » | 4.000 |
| oltre 25 m² | » | 8.000 |

*c*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² » 2.500

*d*) Generatori a riscaldamento elettrico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 200 litri | » | 2.500 |
| oltre 200 e fino a 1000 litri | » | 3.500 |
| oltre 1000 fino a 3000 litri | » | 5.000 |
| oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più | » | 1.500 |

Paragr. 2) Recipienti:

*a*) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità (6) | L. | 2.100 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 3.500 |
| oltre 1000 fino a 2000 litri | » | 4.800 |
| oltre 2000 fino a 5000 litri | » | 5.300 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 7.700 |
| oltre 10000 fino a 25000 lire | » | 11.200 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 15.000 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 2.500 |

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri di diametro esterno superiore a m. 2,50:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 corpi | L. | 3.600 |
| per ogni corpo più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di | » | 600 |
| per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di | » | 350 |
| per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50 | » | 4.000 |

*b*) per gas in accumulo e stoccaggio (7) e (8):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità totale | » | 1.200 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 2.200 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 3.500 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | L. | 5.000 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 8.000 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 11.000 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 2.000 |

*c*) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità | » | 1.600 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 3.000 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 5.000 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 7.500 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 11.000 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 15.000 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 2.500 |

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 25%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I, o che siano dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

NOTE:

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

*a*) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

*b*) le visite di riattivazione di apparecchi;

*c*) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

*d*) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

*e*) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

*f*) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

*g*) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

*h*) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata

e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(8) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote sono ridotte del 30%.

TARIFFA III

*Visite di accertamento, di demolizione o di modificazione d'uso*

(Articoli 46, lett. *g*) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

| | | |
|---|---|---|
| Macchine da caffè, generatori fino a 1 m² e recipienti fino a 300 litri ed apparecchi esonerati | L. | 300 |
| Generatori oltre 1 m² e fino a 25 m² | » | 1.500 |
| Generatori oltre 25 m² | » | 2.300 |
| Recipienti oltre 300 litri | » | 800 |

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50% quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

*Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti*

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

**Paragr.** *A*) Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni)

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente | L. | 15 |
| oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente | » | 20 |
| oltre 5 litri di capacità: | | |
| per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente | » | 140 |
| dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente | » | 95 |
| dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente | » | 55 |
| dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente | » | 25 |

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente | L. | 13 |
| oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente | » | 15 |
| oltre 5 litri di capacità: | | |
| per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente | » | 105 |
| dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente | » | 65 |
| dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente | L. | 40 |
| dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente | | 20 |

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragr. *A*) è pari a L. 7.000 per una giornata di lavoro (2) oppure a L. 3.500 per mezza giornata; salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1.750 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, in altra giornata, a prove ed indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.) è dovuta, in aggiunta alle contribuzioni di cui ai nn. 1) e 2) ed eventualmente 3) del precedente paragr. *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui al n. 1) o, eventualmente, al n. 3).

Paragr. *B*) Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 400 per ogni recipiente fino al 4° e di L. 180 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*) Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

| | | |
|---|---|---|
| Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari | L. | 2.000 |

NOTE:

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

*Prove di materiali*

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici e riparatrici) (2):

| | | |
|---|---|---|
| per una intera giornata di lavoro (3) | L. | 7.000 |
| per mezza giornata di lavoro (4) | » | 3.500 |

NOTE:

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(4) Salvo riduzione a L. 1.750 quando sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

TARIFFA VI

*Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.*

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (1):

| | | |
|---|---|---|
| per ogni bollo di prova | L. | 250 |
| per ogni libretto matricolare | » | 600 |
| per ogni libretto di continuazione | » | 300 |

per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) L. 500
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore 300

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

NOTE:

(1) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:
dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75%

TABELLA *D*

**Quote annue per il servizio di controllo nella combustione**

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, presa in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

*a*) per una motrice fissa L. 1.000
*b*) per un forno da calce » 1.150
*c*) per una fornace da laterizi » 1.350
*d*) per un generatore di vapore » 1.700
*e*) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2.000
*f*) impianti di riscaldamento » 2.000
*g*) per ogni altro impianto termico » 2.000
*h*) per un forno da cemento » 2.500
*i*) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica e per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 2.500
a camere contigue ed a galleria » 4.700
*l*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 2.500
*m*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 3.500
*n*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.500

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati nella stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 25%.

NOTE:

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*

**Proventi per il servizio di controllo sulla combustione**

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

*Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione*

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

*a*) per una motrice fissa L. 1.600
*b*) per un forno da calce » 1.800
*c*) per una fornace da laterizi » 2.000
*d*) per un generatore di vapore » 2.500
*e*) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 3.000
*f*) impianti di riscaldamento » 3.000
*g*) per ogni altro impianto termico » 3.000
*h*) per un forno da cemento » 4.000
*i*) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica e per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 4.000
a camere contigue ed a galleria » 7.000
*l*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 4.000
*m*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 5.000
*n*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 5.000

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D* tariffa unica.

TARIFFA II

*Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione*

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo:

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:
*a*) per ogni operatore e per ogni giorno (1) L. 7.000
*b*) per analisi del combustibile (2) » 4.800
*c*) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 % quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

NOTE:

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

*Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.*

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazioni di esonero:

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni libretto matricolare . . L. 600
per ogni libretto di continuazione » 300
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . » 500
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 5.000 che viene ridotta a L. 2.500 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

---

TABELLA *F*.

## Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

*Verifiche, prove e servizi speciali*

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo, nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto.

Paragr. *A*) *Prove di rendimento, di consumo e di determinazione* di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:

Per le operazioni di montaggio e smontaggio degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari è dovuto per ogni operatore per ogni giorno (1) L. 7.000.

Per prove di collaudo la contribuzione è raddoppiata.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi del gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista rimborserà l'Associazione delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Paragr. *B*) Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale *richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione* di L. 3.500 e di L. 7.000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata o una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *C*) Verifiche e prove extra regolamentari:

*a*) verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I ridotta del 30%.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio le quote uniche di L. 1.000 per i generatori di vapore e L. 250 per i recipienti.

*b*) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50%.

NOTE:

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA II

*Prestazioni speciali*

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di . . . L. 4.500
per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 450
per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di » 450
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:
per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di 180

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono all'Associazione anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione dei disegni:

sono dovuti i compensi sotto stabiliti:

*per disegni delle murature per un generatore:*

di non oltre 50 m² . . L. 4.500
di oltre 50 m² sino a 100 m² . . . . . » 6.000
di oltre 100 m² e fino a 500 m² . . » 7.000
di oltre 500 m² . . . . » 10.000

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70% delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc. richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 5.000 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 600
per locali contenenti caldaie oltre 25 m² » 1.200
per disegno in doppio esemplare da eseguire d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchi a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824:
se di generatori: per ogni generatore . » 2.500
se di locomobili, oppure di recipienti:
per ogni apparecchio . . . . » 1.200

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1957.

**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia approvato con decreto Ministeriale del 10 marzo 1956;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1952, con il quale i signori avvocati Antonio Grandi e rag. Frino Bonini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

Considerato che i predetti nominativi scadono prossimamente di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Antonio Grandi e rag. Frino Bonini sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, e resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

*Il Ministro*: MEDICI

(2351)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1957.

**Limitazione di velocità nelle traverse interne di strade statali e provinciali.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di limitare, nell'interesse della sicurezza della circolazione, a 40 km. orari la velocità che i veicoli possono mantenere nei tratti di strade statali o provinciali interni agli abitati;

Decreta:

Nei tratti di strade statali o provinciali scorrenti nell'interno degli abitati, i veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari.

Roma, addì 2 aprile 1957

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(2354)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessioni di exequatur**

In data 12 marzo 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Lapicca, Console onorario dei Paesi Bassi a Cagliari.

(2067)

In data 12 marzo 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Valerio Andreoni, Console onorario di El Salvador a Roma.

(2068)

In data 12 marzo 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Lamberti, Console onorario della Repubblica del Nicaragua a Napoli.

(2069)

In data 12 marzo 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Panayotis Gounaris, Console onorario di Grecia a Brindisi.

(2070)

In data 12 marzo 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Armando Braga Ruy Barbosa, Console aggiunto del Brasile a Genova, con giurisdizione sulle regioni della Liguria, Valle d'Aosta e sulle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

(2072)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno facente parte di un reliquato sito in sinistra del fiume Crati, in comune di Cosenza.**

Con decreto 11 aprile 1956, n. 2876 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno facente parte di un reliquato in sinistra del fiume Crati in comune di Cosenza segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 23, mappale 127, parte, della superficie di mq. 440 ed indicato nella planimetria vistata dall'ingegnere capo dello Ufficio tecnico erariale di Cosenza il 15 novembre 1954 ed il 29 gennaio 1955 in scala 1:200, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2172)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa mista « Val d'Orcia », con sede in Castiglione d'Orcia e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1957, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa mista « Val d'Orcia », con sede in Castiglione d'Orcia, costituita con atto in data 3 luglio 1952 dello avv. Valente Vincenti, notaio residente a Montepulciano ed è stato nominato commissario governativo il sig. Liborio Cataliotti.

(2182)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 febbraio 1957 sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'Istituto di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Gli avvisi di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1956, n. 156 concernenti le determinazioni delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi sono stati pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 327 del 31 dicembre 1956 e n. 4 del 5 gennaio 1957, senza opposizioni nei termini.

| Numero d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata | Decreto Presidenziale di espropriazione | | | | Decreto Ministeriale liquidazione indennità | | | | Ammontare indennità arrotondato | Ammontare interessi arrotondato | Importo totale titoli | Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria | TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gazzetta Ufficiale | | | Registrazione alla Corte dei conti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reg. Agric. | | | | | | |
| | | | Ha. | N. | Data | N. | Data | N. | Data | N. | Foglio | Lire | Lire | Lire | | |
| | **Opera nazionale combattenti** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AGNETTI Gioacchino di Federico | Capaccio | 196.20.45 | 1093 | 25- 7-52 | 196 s.o. | 25- 8-52 | 2629/533 | 28- 2-57 | 5 | 109 | 16.525.000 | 3.515.000 | 20.040.000 | Banco di Napoli Sede di Roma | Roma |
| 2 | SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.) Società per azioni con sede in Roma | Altavilla Silentina | 370.07.97 | 4225 | 28-12-52 | 19 s.o.4 | 24- 1-53 | 2630/534 | 28- 2-57 | 5 | 108 | 73.665.000 | 12.290.000 | 85.955.000 | Id. Id. | » |
| 3 | SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.) Società per azioni con sede in Roma | Eboli | 37.93.14 | 4226 | 28-12-52 | 19 s.o.4 | 24- 1-53 | 2631/535 | 28- 2-57 | 5 | 107 | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 | Id. Id. | » |
| 4 | SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.) Società per azioni con sede in Roma | Serre di Persano | 470.12.51 | 4228 | 28-12-52 | 19 s.o.4 | 24- 1-53 | 2632/536 | 28- 2-57 | 5 | 106 | 122.245.000 | 20.395.000 | 142.640.000 | Id. Id. | » |

Roma, addì 18 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2059)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria**

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

| N. d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha. | Decreto Presidenziale di espropriazione N. | Decreto Presidenziale di espropriazione Data | Gazzetta Ufficiale N. | Gazzetta Ufficiale Data | Ammontare indennità — Lire | Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire | Data di decorrenza degli interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Opera nazionale per i combattenti** | | | | | | | | | |
| 1 | BARATTA Oreste fu Paolo | Capaccio | 4.47.28 | (Terzo residuo | | Quota Ente) | | 461.410 | 460.000 | — |
| 2 | BARATTA Secondo fu Paolo | Capaccio | 3.19.27 | Id. | | Id. | | 346.409 | 345.000 | — |
| 3 | DE VITO PISCICELLI Maria Teresa fu Giacomo, vedova ORILIA | Eboli | 3.35.66 | Id. | | Id. | | 838.313 | 835.000 | 1-9-55 |
| 4 | FIENGA Ernesto fu Francesco | Battipaglia | 0.82.43 | Id. | | Id. | | 376.912 | 375.000 | — |
| 5 | MOSCATELLI Elisa fu Nicola, maritata FARINA | Battipaglia | 30.43.36 | Id. | | Id. | | 6.366.499 | 6.365.000 | — |
| 6 | ZEZZA Livia fu Carlo, maritata D'ANDRIA | Eboli | 0.44.12 | Id. | | Id. | | 110.193 | 110.000 | — |

Roma, addì 18 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro* BOTTALICO

(2061)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Volturno, per la parte ricadente in provincia di L'Aquila**

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957 registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1957, al registro n. 6, foglio n. 163, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Volturno, per la parte ricadente in provincia di L'Aquila.

(2271)

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Dichiarazione di smarrimento di quietanza**

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Milano n. 5691 del 6 maggio 1941, relativa al deposito cauzione di L. 13.000 effettuato dalla Industria gomma & Hutchinson di Milano a garanzia degli obblighi assunti con la gara 882/R verso il Ministero della marina per la fornitura di tubi di gomma, a farla pervenire al Ministero della difesa-marina Maricost, Roma entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente dichiarazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2209)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 347, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo prof. Bruno Porreca in data 24 maggio 1954 avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 22 marzo 1954, n. 1645, con il quale si negava al ricorrente la retribuzione per il mese di settembre 1953 e si invitava lo stesso prof. Porreca a rimborsare la retribuzione percepita per il periodo dal 10 al 31 agosto 1953.

(2054)

**Diffida per smarrimento di diplomi**

Il dott. Fedele De Vita nato a Salerno il 28 gennaio 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica e il diploma in farmacia rilasciatigli dalla Università di Napoli, rispettivamente in data 16 aprile 1924 e nel 1926 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti negli anni accademici 1922-23 e 1924-25.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Napoli.

(2053)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

**Corso dei cambi del 9 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,90 | 624,86 | 624,905 | 624,92 | 624,88 | 624,92 | 624,92 | 624,925 | 624,90 | 624,87 |
| $ Can. | 650,20 | 650,25 | 651 — | 651,25 | 650,55 | 650,25 | 651,375 | 652 — | 650,20 | 651 — |
| Fr. Sv. lib. | 145,78 | 145,765 | 145,78 | 145,755 | 145,80 | 145,77 | 145,78 | 145,78 | 145,77 | 145,78 |
| Kr. D. | 90,52 | 90,52 | 90,54 | 90,53 | 90,55 | 90,52 | 90,55 | 90,62 | 90,51 | 90,51 |
| Kr. N. | 88,08 | 88,07 | 88,09 | 88,08 | 88,10 | 88,10 | 88.08 | 88 — | 88,08 | 88,09 |
| Kr. Sv. | 121,47 | 121,35 | 121,38 | 121,36 | 121,38 | 121,49 | 121,41 | 121,40 | 121,46 | 121,48 |
| Fol. | 165,27 | 165,275 | 165,285 | 165,28 | 165,20 | 165,27 | 165,28 | 165 — | 165,27 | 165,25 |
| Fr. B. | 12,502 | 12,5025 | 12,50375 | 12,50375 | 12,5045 | 12,50 | 12 50375 | 12,52 | 12,50 | 12,505 |
| Fr. Fr. | 178,43 | 178,42 | 178,43 | 178,425 | 178,40 | 178,44 | 178.41 | 178,48 | 178,43 | 178,42 |
| Fr. Sv. acc. | 143,45 | 143,44 | 143,44 | 143,455 | 143,45 | 143,45 | 143.45 | 143,40 | 143,44 | 143,43 |
| Lst. | 1760,60 | 1760,60 | 1760,625 | 1760,875 | 1761 — | 1760,60 | 1760,875 | 1760,50 | 1760,65 | 1761,125 |
| Dm. occ. | 149,805 | 149,80 | 149,83 | 149,795 | 149,79 | 149,80 | 149.7875 | 149,84 | 149,80 | 149,78 |
| Scell. Aust. | 24,177 | 24,175 | 24,175 | 24,175 | 24,17 | 24,17 | 24,1775 | 24,17 | 24,17 | 24,175 |

**Media dei titoli del 9 aprile 1957**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,325 |
| Id. 3,50 % 1902 | 58,10 |
| Id. 5 % 1935 | 89,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 78,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,675 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 87,525 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 82,65 |
| Id. 5 % 1936 | 95,575 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 81,775 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 79,55 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 95,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 94,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 93,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 93,075 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 93,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 93,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 9 aprile 1957**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,92 |
| 1 Dollaro canadese | 651,312 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,767 |
| 1 Corona danese | 90,54 |
| 1 Corona norvegese | 88,08 |
| 1 Corona svedese | 121,385 |
| 1 Fiorino olandese | 165,28 |
| 1 Franco belga | 12,504 |
| 100 Franchi francesi | 178,417 |
| 1 Franco svizzero acc. | 143,452 |
| 1 Lira sterlina | 1760,875 |
| 1 Marco germanico | 149,791 |
| 1 Scellino austriaco | 24,176 |

**Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti**

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Castelbuono (Palermo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Castelbuono (Palermo), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su cennato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento in data 3 novembre 1941, relativo alla nomina dell'avv. Michelangelo Sciarrino a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Sciarrino ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Sideli di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Costelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Michelangelo Sciarrino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1957

*Il Governatore*: MENICHELLA

(2294)

**Nomina di presidenti di Monti di credito su pegno di 2ª categoria**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto-25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Dispone:

1) il rag. Giuseppe Cavitelli è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma) in sostituzione del dott. Lino Demaldè, dimissionario.

2) l'avv. Berardino Pedone è nominato presidente dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia in sostituzione dello ing. Giovanni De Vitofrancesco dimissionario e il dott. Giorgio De Nittis fu Eugenio è nominato vice presidente in sostituzione dell'avv. Berardino Pedone nominato presidente.

3) il dott. Colombo Soliveri di Pietro è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo) in sostituzione del dott. Tancredi Bianchi, dimissionario.

4) il dott. Giovanni Riucci è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo) in sostituzione del rag. Lorenzo Ronci di Paolo, dimissionario.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1957

*Il Governatore*: MENICHELLA

(2295)

---

**Modificazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza)**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza);

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

Il primo comma dell'art. 2 dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza), è così modificato:

« Essa ha per iscopo di compiere operazioni di credito agrario di esercizio, in denaro ed in natura, a norma delle disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, del regolamento 23 gennaio 1928, e del presente statuto-regolamento contribuendo al miglioramento dell'agricoltura locale e delle condizioni economiche degli agricoltori dei comuni di Avigliano, Filiano e Ruoti (Potenza) ».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(2292)

---

**Conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Giovanni Fani fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni);

2) il sig. Bartolino Bartolini fu Ermenegildo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni);

3) il sig. Sebastiano Bargiacchi fu Egidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(2293)

---

**Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Giovanni Iannotta fu Rosario è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza);

2) il dott. Pasquale Di Giorgio fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia);

3) il dott. Canio Settanni fu Rocco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza);

4) il dott. Nicola Lauridia fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Venosa (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(2296)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1956, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

*Presidente*:
Giuliano Cora, Ambasciatore.

*Membri*
Luigi Aru, consigliere di Stato;
Gennaro de Novellis, consigliere d'ambasciata;
Pietro Rossi, consigliere della Corte di cassazione;
Mario Scerni, ordinario nell'Università di Genova;
Livio Theodoli, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe;
Mario Toscano, ordinario nell'Università di Roma;
Volrico Travaglini, ordinario nell'Università di Roma.

*Segretario*:
Giuseppe Puri Purini, consigliere di Legazione.

*Vice segretario*:
Vincenzo Bellini, terzo segretario di Legazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1957

*Il Ministro*: MARTINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *marzo* 1957
*Registro n.* 87 *Esteri, foglio n.* 355. — BAGNOLI

(2352)

## PREFETTURA DI FROSINONE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1955.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 16831 del 17 agosto 1956, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;
Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei veterinari e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è composta come segue:

*Presidente*:
Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

*Membri*:
Baldoni dott. Angelico, veterinario provinciale;
Castagnoli prof. Benito, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Montemagno prof. dott. Salvatore, docente in clinica medica veterinaria;
Del Vecchio dott. Michele, veterinario condotto;

*Segretario*:
Rizzo dott. Giovanni, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Frosinone, 29 marzo 1957

*Il prefetto*: CHIARAMONTE

(2336)

## PREFETTURA DI MANTOVA

**Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 40661, pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1955;
Viste le preferenze espresse in domanda, in ordine alle sedi, da parte dei concorrenti riusciti vincitori di condotta;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Bezzecchi dott. Loris: Mantova (ottavo reparto capoluogo);
2) Visioli dott. Alfredo: Curtatone (San Silvestro);
3) Cossu dott. Mario: Porto Mantovano (Soave);
4) Musatti dott. Ermes: San Benedetto Po (terza condotta);
5) Pachera dott. Innocente: Monzambano (condotta unica);
6) Grandi dott. Tullio: Marcaria (Campitello);
7) Buttarelli dott. Emilio: Villa Poma (condotta unica);
8) Agosti dott. Bruno: Pomponesco (capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia; nel bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 17 dicembre 1956

*Il prefetto*: CARUSO

(2342)

## PREFETTURA DI SASSARI

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 28551 Sanità e n. 28551/1 Sanità, del 28 luglio 1956, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono stati assegnati i posti relativi alle vincitrici del concorso per quattordici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1953;
Considerato che in seguito a rinuncia delle ostetriche vincitrici sono rimasti vacanti e disponibili i posti dei comuni di: consorzio Bultei Anela Bonnanaro Ittireddu Semestene - Siligo Buddusò frazione Padru Putifigari;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono vincitrici nell'ordine di graduatoria, le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Satta Anna: consorzio Bultei-Anela;
2) Pulixi Luigina: Bonnanaro;
3) Matteoli Oriana: Ittireddu;
4) Pecorella Grazia: Semestene;
5) Tamponi Santa Michelina: Siligo;
6) Mura Lidia: Buddusò frazione Padru;
7) Deligios Antonia: Putifigari.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 21 marzo 1957

*Il prefetto*: ABBATE

(2343)

## PREFETTURA DI CASERTA

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 55331 del 9 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 23 ottobre 1956, con il quale sono stati attribuiti i posti di veterinario condotto per il cui conferimento venne indetto concorso con decreto n. 9321 del 20 febbraio 1956;
Visto il successivo decreto n. 66840 del 13 dicembre 1956, con il quale sono state apportate modificazioni nella assegnazione di alcune sedi:
Considerato che il dott. Galiero Valentino ha presentato le dimissioni dalla condotta consorziale di Formicola, Castel di Sasso, Liberi, Pontelatone;
Ritenuto di dover provvedere alle necessarie modificazioni nella attribuzione delle sedi;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al proprio decreto n. 55331 del 9 ottobre 1956, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Il dott. Urso Costantino è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio Formicola, Castel di Sasso, Liberi, Pontelatone, in luogo del dott. Galiero Valentino, dimissionario.

Il dott. Vinciguerra Gaetano è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio Gallo-Letino, in luogo del dott. Urso Costantino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 28 marzo 1957

p. *Il prefetto*: COTUGNO

(2344)

## PREFETTURA DI VARESE

**Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1955.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto n. 40902 Div. 3ª san., in data 3 gennaio 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1955;
Vista la lettera dell'8 marzo 1957, con la quale il professore dott. Piero Pattarin, primario chirurgo dell'Ospedale di Circolo di Cittiglio, ha rassegnato, per ragioni professionali, le dimissioni da componente della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Piero Pattarin è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1955, il prof. dott. Gildo Rota, primario chirurgo dell'Ospedale di Circolo di Saronno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Varese, addì 1° aprile 1957

*Il prefetto*: VECCHI

(2364)

## PREFETTURA DI MILANO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 408 e 409 Div. 3/1 in data 19 gennaio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955;
Considerato che, a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del Consorzio Villavesco-Sordio;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria del concorrente dichiarato idoneo e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonomi Luigi è assegnato alla condotta medica del Consorzio fra i comuni di Villavesco-Sordio.

Il sindaco del comune di Villavesco, quale presidente del Consorzio, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 25 marzo 1957

*Il prefetto*: LIUTI

(2276)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.